

# **COMUNE DI CALVIGNASCO**

Provincia di Milano

**AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI**  
**SERVIZI SOCIALI**

## **REGOLAMENTO** **PER INTERVENTI E PRESTAZIONI** **SOCIALI E DETERMINAZIONE DELLA MISURA** **E DEI COSTI IN RELAZIONE ALLA** **SITUAZIONE ECONOMICA DEI RICHIEDENTI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19/12/2008

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Interventi e prestazioni

ART. 4 – Aree d'intervento

Art. 5 - Il Servizio socio-assistenziale del Comune

Art. 6 - Compiti gestionali in materia socio-assistenziale

Art. 7 - Criteri unificati di valutazione economica

Art. 8 - Determinazione della situazione economica

Art. 9 - Definizione di nucleo familiare

Art. 10 - Definizione di reddito

Art. 11 - Definizione di patrimonio

Art. 12 - Variazioni della situazione economica patrimoniale e familiare

Art.13 - Stato di bisogno

Art. 14 - Minimo vitale

Art. 15 – Determinazione delle fasce di reddito

Art. 16 - Liste di attesa

Art. 17 - Decorrenza e durata delle prestazioni

Art. 18 - Costi e compiti di gestione dei servizi

Art. 19 - Modalità di presentazione della domanda

Art. 20 - Beni mobili registrabili

Art. 21 - Istruttoria delle domande

Art. 22 - Parenti obbligati agli alimenti

Art. 23 - Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

Art. 24 - Intervento economico straordinario

Art. 25 - Assistenza domiciliare

Art. 26 - Retta per l'accesso a strutture residenziali, semiresidenziali e assistenziali  
utenti in strutture residenziali

Art. 27 Tutela Minori

Art. 28 - Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (ADM)

Art. 29 - Servizi Trasporto Disabili

Art. 30 - Pasti al domicilio

Art. 31 - Servizio soggiorni climatici per la Terza Età

Art. 32 – Borse di studio

Art. 33 - Decorrenza

Art. 34 - Abrogazioni

ALL.A)

## **Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune di Calvignasco esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e tutti i servizi a domanda individuale.

## **Art. 2 – Destinatari**

Salvo che la legge non disponga diversamente, hanno diritto di usufruire degli interventi e dei servizi i cittadini italiani residenti in Calvignasco.

E' escluso il riconoscimento di qualsiasi beneficio a:

- occupanti abusivi di alloggi;
- soggetti che dimostrano inerzia e disinteresse a sottoporsi a progetti di inserimento lavorativo o migliorativo delle loro condizioni.

## **Art. 3 - Interventi e prestazioni**

In relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica indicati ai successivi articoli del presente regolamento, possono essere concesse riduzioni sulle tariffe, nei limiti delle disponibilità di bilancio e là dove non esistessero interventi da parte di altre istituzioni pubbliche, per seguenti prestazioni e servizi a domanda individuale attive o attivabili nel Comune di Calvignasco:

- Ricovero in struttura residenziale (RSA);
- Servizio di assistenza domiciliare SAD;
- Pasti a domicilio degli anziani e delle persone con disabilità;
- Ristorazione scolastica;
- Asilo Nido;
- Trasporto Scolastico;
- Trasporto Disabili;
- Colonia Estiva;
- Pre e post scuola;
- Post Materna;
- Soggiorni climatici;
- Contributi economici a qualsiasi titolo erogati;
- Ogni altra prestazione atta a rispondere al bisogno, di competenza comunale, disciplinata dalle normative vigenti.

In sede di bilancio preventivo dovrà essere definito l'ammontare delle risorse messe a disposizione per i servizi e le provvidenze economiche di cui al comma precedente.

#### **ART. 4 – Aree d'intervento**

L' intervento socio-assistenziale del Comune, potenzialmente rivolto a tutti i soggetti indicati all'art.2 del presente regolamento viene promosso, in particolare, in presenza delle seguenti problematiche:

- precarietà economica: persone appartenenti a nuclei familiari con redditi inferiori al reddito minimo, come stabilito dal presente regolamento, o che si trovano in contingenti o momentanee situazioni acute di bisogno socio-economico (malattia, disoccupazione ecc.);
- problematiche lavorative: difficoltà di inserimento nel percorso lavorativo;
- assistenza domiciliare: ausilio ad anziani o maggiorenni inabili che, causa ridotte capacità funzionali non sono in grado di provvedere alle proprie necessità quotidiane;
- disadattamento socio - ambientale: difficoltà nell'inserimento/adattamento nei vari contesti di vita, anche per carenza educativa e trascuratezza;
- problematiche legate alla disabilità: disabilità fisica e psichica che determinano disagio e difficoltà nello svolgimento delle normali funzioni di vita, in collaborazione con Enti titolari di analoghe competenze;
- problematiche connesse alla tutela dei minori: trascuratezza, maltrattamento, abuso, abbandono in collaborazione con Enti titolari di analoghe competenze;
- maltrattamento fisico, violenze fisiche e/o maltrattamento psichico: ogni comportamento che lede la persona nella sua integrità psico-fisica e relazionale in collaborazione con Enti titolari di analoghe competenze;
- devianza e criminalità: persone con comportamenti al di fuori od ai margini della legalità in collaborazione con Enti titolari di analoghe competenze;
- riduzione o perdita dell'autosufficienza: stato in cui la persona non è più in grado di rispondere alle proprie esigenze essenziali senza l'aiuto di terzi.

#### **Art. 5 - Il Servizio socio-assistenziale del Comune**

La gestione operativa delle funzioni socio-assistenziali di competenza comunale di cui alla normativa vigente, è affidata all'Area cui afferiscono i servizi sociali comunali, all'Assistente Sociale, alle eventuali Cooperative Sociali in convenzione e collaborazione con i Servizi Distrettuali Sociali e l'A.S.L..

Il Servizio comunale si integra e si coordina con altri servizi socioassistenziali e sanitari pubblici e privati presenti sul territorio. Tale collaborazione è estesa anche agli organismi competenti nel settore scolastico, previdenziale, giudiziario, penitenziario.

Il Servizio comunale promuove progetti e interventi in rete con le organizzazioni del privato sociale, con il volontariato e in generale con le risorse presenti sul territorio.

### **Art. 6 - Compiti gestionali in materia socio-assistenziale**

L'Assistente Sociale svolge i seguenti servizi e attività:

attività di primo contatto, accoglienza, consulenza, orientamento e raccolta richieste di aiuto. In particolare deve:

- predisporre le relazioni e i documenti necessari all'accertamento, da parte del Comune, della necessità di interventi di assistenza economica per famiglie bisognose;
- accertare le condizioni che possono determinare decisioni di ricovero di minori o anziani in istituti e case di riposo;
- propone interventi di sostegno con l'attivazione delle risorse locali a favore di bambini e/o adolescenti a rischio o in situazione di disagio;
- altre attività riconducibili alle competenze comunali e che riguardano le funzioni proprie del servizio sociale comunale.

Tale attività si integra con gli altri servizi sociali e sanitari, educativi, privati, del territorio nell'ambito dei protocolli di intesa che si andranno a stipulare con gli altri enti e strutture territoriali.

Tutte le decisioni in ordine agli atti consequenziali degli accertamenti, delle relazioni, degli studi e delle ricerche forniti dal servizio, spettano all'amministrazione comunale.

Tutti gli atti gestionali in materia spettano al Responsabile dei Servizi Sociali, sulla base di stanziamenti, indirizzi e criteri prefissati dagli organi politici. I responsabili dei servizi assicurano la coerenza delle procedure e della modulistica in conformità alle previsioni regolamentari e nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

### **Art. 7 - Criteri unificati di valutazione economica**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, le fasce considerate ai fini delle agevolazioni di cui al presente regolamento, saranno espresse unicamente con riferimento al parametro della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e con modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo e del decreto del D.P.C.M. del 7-5-1999, e successive modificazioni e integrazioni.

## **Art.8 - Determinazione della situazione economica**

L'accesso ai costi delle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune avviene in rapporto alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente.

Il Comune di Calvignasco, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), chiede la presentazione di autocertificazione attestante l'eventuale godimento o comunque il diritto acquisito di contributi di assistenza sociale erogati dal Comune, dalla Regione, dalla Provincia, dallo Stato o da qualsiasi altro Ente Pubblico, esenti dal calcolo IRPEF e ISEE, che, nel caso di presenza, si sommeranno al valore ISEE per la determinazione della fascia di beneficio.

A fronte di dichiarazioni ISEE pari a € 0, il Comune acquisirà obbligatoriamente una dichiarazione integrativa volta a precisare le motivazioni e le situazioni giustificative di tale dichiarazione ISEE.

## **Art.9 - Definizione di nucleo familiare**

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 109/1998, fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica così come definita dall'articolo 4 del DPR 30/5/1989 n.223 quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, salvo quanto di seguito stabilito:

- ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- i soggetti a carico IRPEF, anche se facenti parte di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare: della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico;
- i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.

Detti criteri non operano nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile,

ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;

- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del c.p.c.;
- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della Legge n. 898/70 e successive modifiche ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R n. 223/89 (normalmente coabitante per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Le disposizioni del presente articolo non derogano dalla disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

#### **Art.10 - Definizione di reddito**

Fatte salve le eccezioni di cui al precedente articolo 8, il reddito che concorre a determinare situazione economica del richiedente è quello del nucleo familiare di appartenenza così come definito dal precedente articolo 9.

Il reddito del nucleo familiare preso come base per il calcolo è definito dall'art.7.

#### **Art.11 - Definizione di patrimonio**

Il patrimonio del nucleo familiare è quello definito dal d.lgs.109/98 e successive modificazioni.

### **Art.12 - Variazioni della situazione economica patrimoniale e familiare**

Qualora subentrino rilevanti e documentate variazioni della composizione del nucleo familiare, della situazione reddituale e/o patrimoniale rispetto a quanto dichiarato ai fini del calcolo della situazione economica equivalente, tali da comportare una variazione della quota di compartecipazione ai costi o una nuova più favorevole collocazione nelle graduatorie di accesso ai servizi, il richiedente o altro componente del suo nucleo familiare definito ai fini ISEE, può presentare una nuova attestazione ISEE.

Le variazioni documentate devono avere carattere non transitorio.

Non rappresentano rilevanti variazioni della situazione economica i trasferimenti a favore di terzi di consistenze patrimoniali mobiliari effettuate dai componenti del nucleo familiare.

Nel caso di variazioni che comportino una diminuzione della percentuale di contribuzione, l'applicazione dell'agevolazione più favorevole decorrerà dalla data di comunicazione della variazione, senza alcun diritto per l'utente di richiedere rimborsi per i periodi precedenti.

### **Art.13 - Stato di bisogno**

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- situazione economica familiare inferiore al minimo vitale, in mancanza di altre persone tenute a provvedere, o che di fatto non provvedono, ad integrare tale situazione;
- incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;
- esistenza di circostanze, anche fuori dei casi previsti dai punti precedenti a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;
- sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali.

### **Art.14 - Minimo vitale**

Il “*minimo vitale*” o “*reddito di indigenza*”, è il livello di reddito, in base all’ISEE, al di sotto del quale il nucleo familiare si trova in una situazione di indigenza.

### **Art.15 – Determinazione delle fasce di reddito**

Al fine di cui al presente regolamento, sono determinate come segue le fasce di reddito uniche alle quali si farà riferimento per l’applicazione dei benefici e dei livelli di contribuzione per il costo di tutti i servizi erogati:

<b>DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO</b>			
<b>DETERMINAZIONE DELLE FASCE</b>	<b>% incremento ass. sociale INPS</b>	<b>ISEE fino a:</b>	<b>su base mensile calcolato su 13 mensilità</b>
Minimo Vitale - Importo dell'assegno sociale INPS – ANNO 2008			
FASCIA 1		€ 5.142,67	
FASCIA 2	<b>20</b>	€ 6.171,20	€ 474,71
FASCIA 3	<b>40</b>	€ 7.199,74	€ 553,83
FASCIA 4	<b>100</b>	€ 10.285,34	€ 791,18
FASCIA 5	<b>160</b>	€ 13.370,94	€ 1.028,53
FASCIA 6	<b>220</b>	€ 16.456,54	€ 1.265,89

FASCIA 7	<b>280</b>	€ 19.542,15	€ 1.503,24
FASCIA 8	<b>340</b>	€ 22.627,75	€ 1.740,60
FASCIA 9	<b>400</b>	€ 25.713,35	€ 1.977,95
FASCIA 10	<b>460</b>	€ 28.798,95	€ 2.215,30

La quota di contribuzione dell'utente al costo del servizio è determinata annualmente dalla Giunta Comunale tenendo conto del costo reale dei servizi e delle disponibilità di bilancio. In caso di mancata deliberazione della Giunta, rimangono in vigore quelle precedenti.

#### **Art.16 - Liste di attesa**

Le richieste accettate dal Comune per gli interventi e i servizi per i quali sussistano limiti numerici o stanziamenti di bilancio non sufficienti vengono collocate in lista d'attesa.

Allo scopo di far fronte ai casi più gravi, potranno essere distinte le situazioni di emergenza e quelle di urgenza rispetto alle ordinarie, quando siano accertate e documentate.

Per situazioni d'emergenza si intendono i casi di bisogno di persone sole, gravemente non autosufficienti e prive di rete familiare di sostegno, dimesse dall'ospedale.

Per situazioni d'urgenza si intendono i casi in cui l'aggravamento dello stato dell'utente in carico comporti la necessità di passaggio ad un servizio di maggior intensità assistenziale.

#### **Art.17 - Decorrenza e durata delle prestazioni**

Le prestazioni assistenziali a carico del Comune decorrono dalla data prevista dagli atti autorizzativi. Tale data non potrà essere precedente rispetto a quella di presentazione dell'istanza.

Le prestazioni possono essere occasionali o ricorrenti, temporanee o continuative. La durata è legata alla natura dell'intervento in relazione alla diagnosi sociale e al progetto di intervento personalizzato elaborato dai servizi, in collaborazione con i soggetti interessati.

Gli interventi a carattere ripetitivo possono essere erogati limitatamente al tempo in cui permanga lo stato di bisogno e devono comunque essere coordinati con le altre forme di intervento a favore del singolo o del nucleo familiare.

Qualora il progetto di intervento sia finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo e comprenda l'erogazione di provvidenze economiche, il soggetto richiedente deve dimostrare il proprio impegno a sperimentare le proposte di inserimento lavorativo e a trovare soluzioni per un mantenimento autonomo.

L'inerzia e il disinteresse a sottoporsi a progetti di inserimento lavorativo del soggetto richiedente la prestazione comporta l'immediata decadenza di ogni provvidenza economica accordata e di ogni servizio concesso.

#### **Art. 18 - Costi e compiti di gestione dei servizi**

Il Responsabile dell'Area cui afferiscono i servizi sociali comunali determina non oltre il 30 gennaio di ogni anno, il costo complessivo, disagregato per ogni prestazione, dei servizi a domanda individuale.

#### **Art. 19 - Modalità di presentazione della domanda**

La domanda per accedere a tutti i servizi di cui al presente regolamento deve essere conforme al modello in allegato A e va presentata corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 445/2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare. A tal fine il richiedente, in calce alla domanda, dovrà espressamente autorizzare il funzionario responsabile del procedimento ad acquisire la documentazione necessaria e a procedere direttamente ad eventuali controlli presso istituti bancari, finanziari, postali, ecc.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

### **Art. 20 - Beni mobili registrabili**

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile. La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

### **Art. 21 - Istruttoria delle domande**

Le domande di contributo economico di cui al successivo articolo 24 sono istruite con precedenza sulle altre domande dal Servizio Sociale Comunale e comunque definite entro 30 giorni.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo della Polizia Locale.

Le domande di contributo economico, a prescindere dalla fascia di reddito nella quale si colloca il richiedente, non sono accolte in presenza di accertato possesso di beni voluttuari, di lusso o comunque non compatibili con lo stato di indigenza dichiarato.

L'assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta sulla base delle previsioni di cui al presente regolamento, redige un progetto di intervento che è sottoposto al Responsabile dei Servizi Sociali comunali per l'adozione degli atti di competenza.

Sono disposti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese secondo tempi e modalità che dovranno essere indicate dai funzionari responsabili.

### **Art. 22 - Parenti obbligati agli alimenti**

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvedervi esclude la fruizione di interventi e/o benefici economici di carattere continuativo o straordinario da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sono parenti obbligati agli alimenti le persone indicate nell'ordine di cui all'art. 433 del Codice Civile. E' compito del Servizio Sociale informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che l'Amministrazione Comunale pone al proprio intervento.

L'Amministrazione Comunale contribuirà a favore dell'indigente per differenza da quanto prestato dai parenti obbligati, fino alla concorrenza del Minimo Vitale.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengono, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza e provvederà, ai sensi della legge, ad attuare le procedure per il gratuito patrocinio a favore dell'indigente per promuovere l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti.

### **Art. 23 - Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti**

In tutti i casi diversi da quelli contemplati dal successivo articolo 24, il contributo economico rappresenta l'eccezione nell'ambito della politica degli interventi sociali e sono comunque esclusi contributi economici in tutti i casi in cui il beneficiario abbia incapacità psichica o psichiatrica, incapacità di amministrare il denaro per ignoranza, vizio, prodigalità; abbia incapacità di amministrare se stesso o la propria famiglia.

Nei casi diversi da quelli contemplati dall'articolo 24 per i quali tuttavia è ammesso il riconoscimento del contributo economico, il Responsabile del Servizio, sulla base del progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale, tenendo conto delle risorse messe a disposizione in sede di bilancio preventivo.

I contributi economici di qualsiasi natura devono essere calibrati preventivamente sulla base delle risorse annuali messe a disposizione e non possono superare, a meno di espressa autorizzazione della Giunta Comunale, il limite annuo stabilito.

Al fine di cui al precedente comma, nel calcolo complessivo dei contributi erogati annualmente ad ogni soggetto o nucleo familiare, devono essere computate tutte le agevolazioni derivanti dall'erogazione di contributi, servizi, esenzioni, ecc. comunque fruite.

Il budget annuale a disposizione non può essere superato. Nei casi in cui, per eccezionali circostanze, le risorse di bilancio non fossero sufficienti, la Giunta Comunale, con proprio atto, stabilisce eventuali integrazioni al capitolo di bilancio.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti obbligati agli alimenti in grado di provvedervi. In caso di rifiuto l'Amministrazione Comunale procederà comunque all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute.

#### **Art. 24 - Intervento economico straordinario**

L'assistenza economica straordinaria è un intervento “una tantum” rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e il menage familiare, quali ad esempio spese eccezionali per calamità naturali, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o il venir meno di un congiunto, per morte, abbandono o detenzione, ecc.

La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente.

Il contributo straordinario può essere concesso anche in presenza di un reddito superiore a quello indicato nel minimo vitale.

Per fronteggiare esigenze particolari e urgenti, l'Assistente Sociale può, mediante proposta motivata, proporre l'erogazione di un contributo in denaro da attribuire all'apposito fondo istituito in bilancio.

Coloro che beneficiano già di interventi economici continuativi non possono usufruire di interventi economici straordinari.

#### **Art. 25 - Assistenza domiciliare**

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Responsabile dei Servizi Sociali.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dal presente regolamento.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- autonomia funzionale;
- risorse familiari;
- condizioni economiche dell'interessato;
- condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

#### **Art. 26 - Integrazione retta per strutture residenziali, semiresidenziali e per progetti di assistenza domiciliare di durata superiore ai dodici mesi**

Il Comune, con onere a carico del proprio bilancio, può dare contributi per integrare la retta di ricovero in strutture residenziali o per assistenti domiciliari (badanti) fino ad un importo massimo mensile stabilito annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'utente, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

L'integrazione della retta o l'onere per l'assistente domiciliare (badante) ha lo scopo di garantire all'utente non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'utente o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui al presente regolamento.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune da almeno un anno.

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, che non potrà comunque superare l'importo massimo di cui al primo comma, stabilito annualmente dalla Giunta, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

L'utente è tenuto a pagare la retta di ricovero o l'onere per l'assistente domiciliare (badante) con:

- a) l'ammontare di tutti proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.);
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta o costo assistente familiare domiciliare e fino alla concorrenza del valore del bene immobile. Per la prima casa è riconosciuta una franchigia di € 70.000,00 al fine di poter garantire la permanenza nella stessa.
- d) i beni mobili.

Il Comune intraprende specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero o assistenza domiciliare al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate.

Tali atti riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 3.000,00;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi, limitatamente ai beni immobili ereditati dal debitore, dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

## **Art. 27 - Tutela Minori**

Il Servizio Sociale Comunale, in collaborazione con il Servizio Tutela Minori Distrettuale o del Servizio Tutela Minori convenzionato, provvede alle funzioni di tutela dei minori previste dalla normativa vigente.

### **Art. 28 - Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (ADM)**

Il servizio di Assistenza Domiciliare Minori si configura come intervento prettamente educativo e si attua a domicilio o presso strutture educative o di aggregazione del territorio.

Viene realizzato tramite convenzione con un'organizzazione del privato sociale che garantisce lo svolgimento degli interventi da parte di personale con titolo di formazione idoneo.

Il Servizio Sociale Comunale: è referente unico per l'avvio delle prese in carico; definisce gli obiettivi, i tempi di attivazione, la durata, le modalità e i tempi delle verifiche periodiche di ogni intervento, in accordo con la famiglia e con l'organizzazione convenzionata; è garante rispetto alla famiglia della qualità dell'intervento erogato; verifica periodicamente l'andamento globale del servizio tramite incontri con il referente dell'organizzazione e gli educatori.

La struttura convenzionata è responsabile del rispetto dei progetti concordati con il Servizio Sociale.

Destinatari del servizio sono Minori che presentano situazione di disagio familiare, sociale, problematiche personali e relazionali, rischio di devianza e di emarginazione, disadattamento scolastico, e loro famiglie.

La finalità del servizio è quella di prevenire l'allontanamento dal nucleo familiare d'origine; supportare ed integrare la funzione educativa della famiglia, sostenere il minore, consentendogli di sperimentare una relazione con un adulto di riferimento adeguato; costruire una positiva immagine di sé, interiorizzando regole e limiti; effettuare percorsi di crescita e di autonomia; migliorare le posizioni scolastiche e conseguire esperienze di successo.

Il servizio di Assistenza Domiciliare Minori può essere attivato anche a seguito di prescrizione di sostegno e controllo da parte dell'autorità giudiziaria.

### **Art. 29 - Servizi Trasporto Disabili**

Il Comune di Calvignasco, qualora si presenti il caso, si attiva per organizzare il Servizio Trasporto Disabili in collaborazione con associazioni presenti sul territorio

### **Art. 30 - Pasti al domicilio**

Il servizio pasti a domicilio è destinato a persone seguite dal Servizio Sociale Comunale, che per diverso motivo non sono in grado di prepararsi autonomamente il pasto.

Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti nel Comune che si trovino:

- in stato di malattia o invalidità, che comporti la necessità di aiuto da parte di altre persone, per un periodo più o meno lungo;
- non dispongano di sufficiente assistenza familiare;
- vivano in famiglia, ma con grave situazione di disagio;
- si trovino in particolari situazioni di bisogno temporaneo;
- soggetti già in carico al servizio domiciliare o di diverso intervento assistenziale che necessitano di interventi integrativi assistenziali.

Le prestazioni del servizio fornitura pasti a domicilio sono erogate per una durata determinata dalle esigenze e dalle necessità dell'utente e, salvo casi eccezionali, nei limiti di finanziamento della mensa scolastica erogatrice dei pasti; qualora le condizioni, che avevano determinato l'ammissione al servizio, siano superate, si procede alla sospensione delle prestazioni, concordando con l'utente la modalità di cessazione.

### **Art. 31 - Servizio soggiorni climatici per la Terza Età**

Viene organizzato, in forma autonoma o in convenzione, il servizio per assicurare soggiorni climatici per anziani .

L'eventuale contributo comunale e le modalità di applicazione dello stesso vengono decise annualmente dalla Giunta Comunale.

### **Art. 32 – Borse di studio**

L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, eroga borse di studio per ragazzi residenti che hanno ottenuto alla maturità 100/100 e che si siano iscritti all'università indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia. Queste borse di studio sono destinate ai ragazzi che vengono premiati per il loro impegno e non costituiscono un beneficio economico alle famiglie.

L'importo massimo erogabile ed i criteri di erogazione delle borse di studio verranno fissati annualmente dalla Giunta Comunale, nei limiti delle citate disponibilità di bilancio.

### **Art. 33 – Decorrenza**

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività.

### **Art. 34 – Abrogazioni**

Il *Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, di sostegno alle condizioni di indigenza e bisogno dei cittadini nonché di accesso agevolato ai servizi sociali erogati dal Comune* approvato con delibera di C.C. n.44 del 26/11/2003, è abrogato **ad eccezione delle parti riguardanti le Associazioni, che restano in vigore in attesa di un regolamento specifico.**